DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 139/2005

del 2 dicembre 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1º marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva del Consiglio 82/894/CEE ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/209/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, che modifica la decisione 2004/288/CE per quanto riguarda la proroga dell'accesso temporaneo dell'Australia e della Nuova Zelanda alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica concesso in virtù di tale decisione ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/216/CE della Commissione, del 9 marzo 2005, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni di animali ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/224/CE della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica la decisione 2003/136/CE per quanto riguarda il termine del piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nel Lussemburgo ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/226/CE della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica la decisione 2005/59/CE relativa a zone della Slovacchia in cui si dovranno applicare i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini contro la peste suina classica ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/235/CE della Commissione, del 15 marzo 2005, che abroga la decisione 2002/626/CE che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Mosella e nella Meurthe-et-Moselle ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/236/CE della Commissione, del 15 marzo 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone dello Stato federale Renania-Palatinato (Germania) ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/24/CE del Consiglio, del 14 marzo 2005, per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura ([9]).

([1]) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 14.
([2]) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.
([3]) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 42.
([4]) GU L 69 del 16.3.2005, pag. 39.
([5]) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 69.
([6]) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 72.
([7]) GU L 72 del 18.3.2005, pag. 43.
([8]) GU L 72 del 18.3.2005, pag. 44.
([9]) GU L 78 del 24.3.2005, pag. 43.

(10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/264/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che modifica la decisione 2004/832/CE per quanto concerne il piano per l'eradicazione e la vaccinazione d'urgenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nei Vosgi settentrionali in Francia [1].

(11) La decisione 2005/176/CE abroga la decisione 2000/807/CE della Commissione [2], che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(12) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/24/CE e delle decisioni 2005/176/CE, 2005/209/CE, 2005/216/CE, 2005/224/CE, 2005/226/CE, 2005/235/CE, 2005/236/CE e 2005/264/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

---

[1] GU L 81 del 30.3.2005, pag. 48.
[2] GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1) Al punto 5 (direttiva 87/328/CEE del Consiglio) della parte 2.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0024**: direttiva 2005/24/CE del Consiglio (GU L 78 del 24.03.2005, pag. 43).»

2) Il testo del punto 16 (decisione 2000/807/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.

3) Al punto 30 (decisione 2003/828/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 D 0216**: decisione 2005/216/CE della Commissione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 39).»

4) Al punto 31 (decisione 2004/288/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 D 0209**: decisione 2005/209/CE della Commissione (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 42).»

5) Dopo il punto 31 (decisione 2004/288/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente punto:

«32. **32005 D 0176**: decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1º marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva del Coniglio 82/894/CEE (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40).»

6) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3,2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 D 0236**: decisione 2005/236/CE della Commissione (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 44).»

7) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 21 (decisione 2003/136/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

— **32005 D 0224**: decisione 2005/224/CE della Commissione (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 69).»

8) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», al punto 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

— **32005 D 0264**: direttiva 2005/264/CE della Commissione (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 48).»

9) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO* DEBITO CONTO», al punto 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

— **32005 D 0226**: decisione 2005/226/CE della Commissione (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 72).»

10) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», dopo il punto 30 (decisione 2005/66/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il punto seguente:

«31. **32005 D 0235**: decisione 2005/235/CE della Commissione, del 15 marzo 2005, che abroga la decisione 2002/626/CE che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Mosella e nella Meurthe-et-Moselle (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 43).»

11) Sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», il punto 19 (decisione 2002/626/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.